



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1136/2023

Oggetto: CISTELAIER S.P.A. AUTORIZZATO CON P.D. N. 2847 DEL 25 GIUGNO 2013 E SS.MM.II. PROROGA DELLA VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II..

In data 22/05/2023 il dirigente MAURO BRUZZONE, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti

la Deliberazione del Consiglio metropolitano nr. 40 del 28/12/22 "BILANCIO DI PREVISIONE 2023 2025 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - APPROVAZIONE DEFINITIVA";

il Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9 del 30/01/2023 "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2023 - 2025 E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO (PEG)";

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. n. 64304/15 del 28/07/2015 recante ad oggetto: "*Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi*";

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e ed, in particolare, la Parte Seconda – Titolo III-bis, "*L'autorizzazione integrata ambientale*" e le parti III, IV e V;

il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*";

il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";

il D.M. Ambiente 6 marzo 2017, n. 58 avente ad oggetto "*Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttorio di cui all'articolo 8-bis*";

la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante "*Disposizioni urgenti in materia ambientale*";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Visto, in particolare,

l'articolo 29-octies, comma 9, che stabilisce quanto segue: *“Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29 quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29 quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.”*;

Premesso che

con Provvedimento Dirigenziale n. 2847 del 25 giugno 2013 è stata rinnovata, per una durata di 5 anni, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla Società Cistelaier S.p.A. per la gestione di uno stabilimento, sito in via Pillea, 8 – Genova;

l'Atto Dirigenziale n. 3399 del 13/12/2016 ha prorogato la durata della suddetta Autorizzazione fino al 25/06/2023;

Vista la nota assunta a protocollo con n. 21055 del 14/04/2023 con la quale la Società ha presentato istanza per il riconoscimento del prolungamento della validità del Provvedimento in oggetto da 10 a 12 anni poiché la stessa Società è in possesso della Certificazione ISO 14001;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n. 26808 del 12/05/2023 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento;

Atteso che con la suddetta nota è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente tecnico coinvolto;
- il termine di conclusione procedimento fissato in 60 giorni;
- l'esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia;
- il domicilio digitale di questa Amministrazione;

Ritenuto che quanto richiesto si configuri quale variante non sostanziale dell'AIA;

Atteso che per il presente atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile di procedimento in data 17/05/2023, prot. n. 27505 del 17/05/2023, agli atti del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Silvia Versari, Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2022/2024 paragrafo 15, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Ritenuto che il presente atto verrà pubblicato sul Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, in adempimento a quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di estendere la durata del Provvedimento Dirigenziale n. 2847 del 25/06/2013 al 25/06/2025;
- 2) di pubblicare il presente Atto nella Sezione Autorizzazioni del Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova al link: <https://ambiente.cittametropolitana.genova.it>, ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. n.152/2006;
- 3) di trasmettere il presente Atto alla Società Cistelaier S.p.a;
- 4) di trasmettere il presente Atto, per gli aspetti di rispettiva competenza:
 - alla Regione Liguria;
 - al Comune di Genova;
 - all'ARPAL;
 - alla ASL 3 Genovese;

Sono fatte salve tutte le prescrizioni dell'Atto Dirigenziale n. 2847 del 25/06/2013 e ss.mm.ii. che il presente Atto Dirigenziale non ha inteso modificare, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge ed applicabili al caso.

Per quanto non previsto dal presente Atto relativamente ai diversi comparti ambientali, si rinvia al D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri: resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative in materia ambientale.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 38 giorni (al 22/05/2023) dal ricevimento dell'istanza avvenuto il 14/04/2023.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Al fine di facilitare la lettura del presente si allegano gli Atti Dirigenziali n. 2847 del 25/06/2013 e n. 3399 del 13/12/2016.

Si informa che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO BRUZZONE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI GENOVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0068104 / 2013

Atto N. 2847

OGGETTO: D. Lgs. n. 152/2006 - Parte II - Tit. I e III bis. Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Cistelaier S.p.A. - via Pillea, 8 - Genova.

In data 25/06/2013 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI

(Art. 31 Regolamento Contabilità)

S E	Codice	Cap	Azione	Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
					N	Anno	N	Anno	N	Anno			
TOTALE ENTRATE													
TOTALE SPESE													

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°, T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).

Si attesta la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO
O SUO DELEGATO

GENOVA, lì 25 giugno 2013

Vista la Parte Seconda – Titoli I e III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 03. 04.2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare:

- la parte III, Sezione II, “Tutela delle acque dall’inquinamento”;
- la parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la parte V, “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”.

Visto il P.D. n. 7308 del 27/12/2007, modificato con P.D. n. 1591 del 17/03/2009, con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per una durata di cinque anni per lo stabilimento della società A-ESSE S.p.A. sito a Carasco in via Conturli, 33;

Visto il documento “Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics” – versione Agosto 2006, reperibile sul sito internet <http://eippcb.jrc.ec.europa.eu> dell’Institute for Prospective Technological Studies della Commissione Europea;

Vista la domanda presentata dalla Società Cistelaier S.p.A., assunta al protocollo provinciale n. 90940 del 16/07/2012 e finalizzata al rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per il proprio impianto sito in via Pillea, 8, nel comune di Genova, dove sono svolte attività rientranti al punto 2.6 dell’All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

Atteso che in data 26/02/2012 si è svolta, presso gli Uffici della Direzione 5 – Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti della Provincia di Genova, la Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto che ha consentito di concludere, in linea di massima, il lavoro istruttorio e di esprimere l’assenso in merito al rilascio del rinnovo dell’A.I.A., prevedendo tuttavia la necessità di acquisire i pareri definitivi da parte di ARPAL, del Servizio Aria ed Energia della Provincia di Genova, nonché alcune integrazioni da parte della ditta richiedenti, finalizzate alla stesura degli atti;

Vista la nota n.10120 del 15/04/2013 pervenuta nella stessa data con la quale ARPAL ha trasmesso il parere definitivo di propria competenza, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo;

Vista la nota n. 32955 del 22/03/2013 con la quale il Servizio Aria ed Energia ha trasmesso il proprio parere definitivo;

Visto il documento tecnico contenente la descrizione dell’impianto, dei dispositivi per il controllo delle emissioni, i limiti e le prescrizioni da osservare e il piano di monitoraggio e controllo, redatto a seguito dell’istruttoria, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per la durata di 5 anni dalla data del presente provvedimento, alla Cistelaier S.p.A, per la gestione e l’esercizio del proprio impianto ubicato a Genova in via Pillea, 8, con le modalità e il rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nell’allegato al presente provvedimento;
- 2) che la Cistelaier S.p.A sia tenuta al pagamento delle spese istruttorie sostenute dall’Amministrazione precedente e dall’ARPAL. Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di pagamento con le modalità che nella stessa verranno specificate; il mancato pagamento nei termini anzidetti costituisce motivo di sospensione della validità della presente autorizzazione integrata ambientale;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - a. alla Cistelaier S.p.A.;
 - b. all’ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, per il controllo e la verifica dei dispositivi imposti;

- e. alla Regione Liguria;
- h. alla ASL 3 "Genovese", U. O. Igiene e Sanità Pubblica., per quanto di rispettiva competenza;
- i. al Comune di Genova, per quanto di rispettiva competenza

secondo quanto stabilito dall'articolo 29-quater, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 29 – octies, comma 1 della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare/gestore dell'insediamento dovrà inviare all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento impiantistico ed una progettazione di interventi ulteriori di adeguamento impiantistico alle BAT comunitarie.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Fontanella)

MB/mb

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 25 giugno 2013

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 25 giugno 2013

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Provincia dal 26 giugno 2013 al 11 luglio 2013



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 3399/2016

**Oggetto: CISTELAIER S.P.A. - VIA PILLEA, 8 - GENOVA (GE) - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CIRCUITI STAMPATI.
P.D. N. 2847/2013 (A.I.A.) - D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO III-BIS. MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.**

In data 13/12/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 56 in data 23/12/2015 (prot. n. 0099921/2015) con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2016/2018;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Visto il D. Lgs. n. 46 del 4/3/2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 2847 del 25.06.2013 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) alla Cistelaier S.p.A. relativamente

allo stabilimento sito a Genova in via Pillea, 8;

Vista la nota assunta a protocollo provinciale con n. 43308 del 26.07.2016 con la quale la Cistelaier S.p.A. ha comunicato l'intenzione di procedere ad effettuare alcune modifiche impiantistiche in area metallizzazione circuiti stampati;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 29.08.2016 da parte di personale tecnico dell'Ufficio Aria e Oli Minerali di questa Città Metropolitana presso l'Azienda al fine di prendere visione dell'incidenza delle modifiche sull'esistente assetto emissivo degli impianti;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 56320 del 10.10.2016 con la quale sono state comunicate:

- la "non sostanzialità" delle modifiche richieste;
- la necessità di provvedere ad un aggiornamento dell'A.I.A. vigente ed in particolare la sezione "emissioni in atmosfera";
- la richiesta di provvedere alla regolarizzazione dell'istanza con versamento dell'importo dovuto quale tariffa istruttoria e di apposizione del bollo vigente;

Visto il riscontro dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria da parte dell'Azienda, avvenuto in data 26.10.2016;

Vista la regolarizzazione formale dell'istanza presentata dall'Azienda con marca da bollo pervenuta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.60592 del 02.11.2016;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 66568 del 30.11.2016 con la quale è stata data all'Azienda comunicazione di avvio del procedimento ex L. 241/90 s.m.i. per l'approvazione delle modifiche "non sostanziali" presentate.

Considerato che l'Azienda intende installare, nel reparto metallizzazione, un tunnel sulle vasche del rame chimico, che verrà dotato di cappa di aspirazione da 7.500 m³/h a 0°C e 1.013 hPa e che convoglierà gli inquinanti ad una nuova emissione, denominata E47. Attualmente tali inquinanti (SOV, aldeidi e nebbie acide) vengono convogliati in E11 – cappa permanganato. Quest'ultima emissione rimarrà asservita alle vasche 34 e 35 "permanganato", mantenendo invariata l'aspirazione pari a 5.000 m³/h a 0°C e 1.013 hPa. A seguito della modifica, all'emissione E11 verranno convogliate le sole nebbie acide derivanti dalle due sopra citate vasche.

Atteso che, rispetto alla tabella contenuta a pagina 18 del Provv. Dir. n. 2847/2013, vengono modificati i seguenti righe:

Emissione	Provenienza	Portata m ³ /h (a 0°C e 1013 hPa)	Inquinante	Impianto di abbattimento	Concentrazione mg/m ³ (a 0°C e 1013 hPa)
E11	Cappa permanganato	5000	Nebbie acide	/	5

E47	Cappa rame chimico – linea metallizzazione	7500	SOV	/	5
			Aldeidi		5
			Nebbie acide		5

Vista la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio protocollo n. 22295 GAB del 27.10.2014, recante “Linee guida sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recate dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”, la quale, in merito all’applicazione dell’istituto del rinnovo periodico, specifica che (punto 3, lettera d) della circolare): “sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata)...omissis”;

Considerato quindi che, alla luce delle indicazioni della suddetta circolare, la nuova scadenza individuata per il Provvedimento di A.I.A. è quella del 25.06.2023, corrispondenti ad anni 10 dalla data di rilascio del P.D. n.2847/2013;

Visto che l’istanza di modifica presentata da Cistelaier S.p.A. risulta completa di copia della disposizione di bonifico (del 26.10.2016) pari a € 2.000,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001628	2000,00	280	2016

Vista la relazione istruttoria datata 23.11.2016, predisposta da personale tecnico dell’Ufficio Aria e Oli Minerali, che costituisce il presupposto al seguente atto;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di prorogare, alla luce delle indicazioni della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 22295 GAB del 27.10.2014, la nuova scadenza dell’A.I.A al 25.06.2023;
- 2) di modificare e sostituire il comparto prescrittivo “Emissioni in atmosfera” di cui alle pagine 31-32-33 del P.D. n. 2847 del 25.06.2013, come di seguito indicato:

Emissioni in atmosfera

Quadro di riferimento

- La normativa nazionale di settore è costituita dalla parte V del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 –

“Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.Lgs. n.128/2010

- La normativa regionale di riferimento è costituita dalla D.G.R. n.5869/1994

Prescrizioni

1. L'Azienda dovrà mettere in esercizio le emissioni E11 ed E47 nella nuova configurazione impiantistica entro due anni dalla data di adozione del presente provvedimento, pena la decadenza dell'autorizzazione per le parti impiantistiche non ancora realizzate.
2. L'Azienda dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Genova , al Comune di Genova, alla ASL 3 Genovese ed all'ARPAL. - Dipartimento Provinciale di Genova la data prevista per la messa in esercizio delle emissioni E11 ed E47 nella nuova configurazione impiantistica .
3. L'Azienda, entro 15 giorni dalla messa in esercizio di E11 ed E47 nella nuova configurazione dovrà mettere a regime i suddetti impianti e nei successivi 10 giorni, sottoporli a collaudo analitico per la determinazione dei seguenti parametri: (da esprimersi in m³/h a 0°C e 1.013 hPa):
 - a)E11 (cappa permanganato)
 - determinazione della portata
 - determinazione delle nebbie acide
 - b)E47 (cappa rame chimico - linea metallizzazione)
 - determinazione della portata
 - determinazione delle SOV
 - determinazione delle aldeidi
 - determinazione delle nebbie acide
4. I campionamenti alle emissioni E11 ed E47 dovranno essere effettuati nelle condizioni più gravose di esercizio e l'accertamento delle caratteristiche delle emissioni dovrà avvenire mediante rilevamento analitico sperimentale da effettuarsi adottando le seguenti metodologie:

Manuale UNICHIM 158/1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
Norma UNI EN ISO 16911-1:2013	Emissione da sorgente fissa. Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1: metodo di riferimento manuale.

Norma UNI EN 15259:2008	Emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione.
Norma UNI EN 13649:2002	Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa. Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente.
ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.08.2000 allegato 2)	Emissione da sorgente fissa. Determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico).
EPA TO11A Niosh 2016	Emissione da sorgente fissa. Determinazione delle aldeidi.

- l'utilizzo di metodi alternativi a quelli indicati nel precedente punto 4) dovrà essere preventivamente concordato con la Città Metropolitana di Genova prima dello svolgimento di qualunque attività di controllo.
- Entro 30 giorni dalla data di esecuzione del collaudo analitico di cui ai precedenti punti 3) e 4), la Ditta dovrà inviare alla Città Metropolitana di Genova i relativi referti analitici. Congiuntamente al collaudo analitico, dovrà essere inoltrata alla Città Metropolitana di Genova una relazione tecnica in cui si attesti la conformità dell'intervento realizzato a quello autorizzato ovvero si forniscano motivazioni circa eventuali discrepanze. Dovrà altresì essere inviato lo schema del condotto originante l'emissione E47 in scala 1:20.
- L'azienda dovrà contenere le emissioni originate dalle proprie attività produttive entro i valori (espressi in mg/m³ a 0°C e 1013 hPa) riportati nella seguente tabella, riferiti alle portate ivi indicate:

Emissione	Provenienza	Portata m ³ /h (a 0°C e 1013 hPa)	Inquinante	Impianto di abbattimento	Concentrazione mg/m ³ (a 0°C e 1013 hPa)
E7	PAL 2°p	15.000	Nichel	/	0,5
	Diazo 1°P		Stagno		0,5
	Stripper Sn 2°P		Piombo		0,5
	Linea SN/Au PT		SOV		10
			Nebbie acide		5
E10	Attivazione 2°P	3000	Nebbie acide	/	5
	Laboratorio PT				
	Attivazione 2°P Laboratorio 2°P				
E11	Cappa permanganato	5000	Nebbie acide	/	5
E13	Plasma PT	3000	Polveri	Scrubber	4
	Foratura laser PT		SOV		5
	Prepeg 1°P		Nebbie basiche		2
	Laminatori 2°P				
E14	Foratura piastre	3800	SOV	Filtro a tessuto	5

			Polveri		5
E20	Vasche annerimento rame	1500	Nebbie acide	/	2
E23	Incisione ammoniacale	250	Ammoniaca	Scrubber	50
E24	Forni 1°P Pompe vuoto 1°P Cappe 1°P Galvanica PT Sviluppo 2°P	7000	SOV	/	5
E38	Incisione + galvanica 2	5000	Nebbie acide	Scrubber	5
E44	Pompe vuoto, bonding, estrazione ambiente, cappa laminatore, 2 forni	7000	SOV	/	10
E46	Sviluppo e strippaggio del reparto multistrato + strippaggio dryfilm 2°P	2500	Nebbie basiche	/	2
E47	Cappa rame chimico – linea metallizzazione	7500	SOV Aldeidi Nebbie acide	/	5 5 5

8. In caso di disservizio di ogni impianto di abbattimento asservito alle varie fasi del ciclo produttivo, le lavorazioni a monte dovranno essere immediatamente sospese e non potranno riprendere fino al ripristino della funzionalità dell'impianto di abbattimento stesso. Stessa procedura dovrà essere seguita in caso di disservizio del sistema di captazione e convogliamento all'esterno dell'ambiente di lavoro di uno dei sistemi asserviti alle diverse lavorazioni produttive.

In ogni caso l'Azienda non potrà installare condotti di by - pass degli impianti di abbattimento.

9. Entro il 31.12 di ogni anno l'Azienda dovrà eseguire verifiche analitiche alle emissioni consistenti nelle seguenti operazioni:

- misura della portata volumetrica (espressa in m³/h a 0°C e 1013 hPa) a tutte le emissioni;
- misura della concentrazione delle polveri (riferita a 0°C e 1013 hPa) alle emissioni E13 ed E14;
- misura della concentrazione delle Sostanze Organiche Volatili (riferita a 0°C e 1013 hPa) alle emissioni E7, E13, E14, E24, E44, E47;
- misura della concentrazione di nebbie acide (riferita a 0°C e 1013 hPa) alle emissioni E7, E10, E11, E20, E38, E47;
- misura della concentrazione di nebbie basiche (riferita a 0°C e 1013 hPa) alle emissioni E13 ed E46;
- misura della concentrazione di aldeidi (riferita a 0°C e 1013 hPa) all'emissione E47;

- misura della concentrazione di ammoniaca (riferita a 0°C e 1013 hPa) all'emissione E23;
- misura della concentrazione di Ni, Sn, Pb (riferita a 0°C e 1013 hPa) all'emissione E7.

10. Gli esiti delle verifiche analitiche annuali dovranno essere inseriti nella relazione annuale. Copia degli ultimi referti analitici (corredati di cromatogrammi per le analisi di SOV delle emissioni E7, E13, E14, E24, E44, E47) dovranno essere conservati presso lo stabilimento di Via Pillea, 8 (GE) e messi a disposizione degli enti di controllo. Le prime verifiche analitiche annuali dell'emissione E47 dovranno essere eseguite nell'annualità successiva a quella di effettuazione del collaudo di cui al precedente punto 3).

Le verifiche annuali all'emissione E11, fino alla comunicazione di avvenuta modifica di cui al precedente 2) dovranno comprendere anche la determinazione dei parametri SOV ed aldeidi.

Le prime verifiche analitiche annuali dell'emissione E11, dopo la comunicazione di avvenuta modifica di cui al precedente 2) dovrà essere eseguita nell'annualità successiva a quella di effettuazione del collaudo di cui al precedente punto 3) con l'effettuazione (da quel momento) del solo campionamento per il rilevamento del parametro nebbie acide.

11. Per il rilevamento dei parametri indicati al punto precedente 9). dovranno essere adottate le seguenti metodiche analitiche:

Manuale U.N. I.CHIM. n. 158/1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
Norma UNI EN 10169:2001	Misure alle emissioni. Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13649:2002	Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa. Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente.
Norma UNI EN 15259:2008	Emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284 – 1: 2003	Emissione da sorgente fissa. Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni – metodo manuale gravimetrico.
Manuale U.N. I.CHIM. n. 723/1986 UNI EN 14385:2004	Emissioni da sorgente fissa. Determinazione dell'emissione totale di metalli.
ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.08.2000 allegato 2)	Acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico)
Nebbie basiche (espresse come KOH o NaOH)	NIOSH 7401.
Aldeidi	EPA TO11 A Niosh 2016

12. Il pH della soluzione di lavaggio impiegata nello scrubber asservito all'emissione E13 dovrà essere sempre compreso nell'intervallo 8÷12. L'Azienda dovrà - prima di ogni utilizzo dell'impianto - provvedere al controllo del valore di pH. I valori rilevati di pH nonché qualunque altra operazione di manutenzione ordinaria/straordinaria dovranno essere prontamente annotati su registro di conduzione impianti.
13. L'Azienda dovrà sostituire le cartucce del filtro asservito all'emissione E14 almeno una volta all'anno. Le sostituzioni dovranno essere annotate su registro di conduzione impianti
14. Il pH dello scrubber asservito all'emissione E23 dovrà essere sempre compreso nell'intervallo 8÷12. In caso di valori di pH, registrati dall'apposito pHmetro rispettivamente inferiori a 8 o superiori a 12, dovranno immediatamente entrare in funzione i dispositivi per il reintegro con acido cloridrico della soluzione di abbattimento dello scrubber.

Con cadenza settimanale, l'Azienda dovrà effettuare la verifica del corretto funzionamento dello strumento mediante raffronto con altro pHmetro manuale. Gli esiti delle tarature settimanali dei pHmetri, nonché eventuali disservizi occorsi all'impianto, dovranno essere annotati su registro di conduzione impianti.

15. Il pH dello scrubber asservito all'emissione E38 dovrà essere sempre compreso nell'intervallo 8÷12. In caso di valori di pH, registrati dall'apposito pHmetro rispettivamente inferiori a 8 o superiori a 12, dovranno immediatamente entrare in funzione i dispositivi per il reintegro con soda della soluzione di abbattimento dello scrubber.

Con cadenza settimanale la Ditta dovrà effettuare la verifica del corretto funzionamento dello strumento mediante raffronto con altro pHmetro manuale.

Gli esiti delle tarature settimanali dei pHmetri, nonché eventuali disservizi occorsi all'impianto, dovranno essere annotati su registro di conduzione impianti.

16. Le soluzioni di abbattimento degli scrubber asserviti alle emissioni E13, E23 ed E38 dovranno essere cambiate quando necessario. Le date delle sostituzioni dovranno essere annotate su registro di conduzione impianti.
17. Le materie prime dovranno essere stoccate nel rispetto delle indicazioni previste nelle relative schede tecniche e soprattutto con modalità tali da evitare problemi di sicurezza per la presenza di prodotti incompatibili tra loro, nonché alla presenza di opportune protezioni al fine di evitare perdite e sversamenti occasionali o accidentali.
18. Le cisternette dei reagenti chimici impiegati nei bagni galvanici dovranno essere mantenuti chiuse quando non impiegate ed aperte solo in caso di prelievo diretto del prodotto per poi essere richiuse subito.
19. Durante le fasi di caricamento delle cisterne di prodotti chimici nelle cisterne di stoccaggio degli acidi e basi dovranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) travasi diretti tramite manicotti a tenuta tra autobotte e cisterna;

b) presenza di vasca di gorgogliamento a pH controllato per lo sfiato durante i riempimenti delle cisterne.

Quando non utilizzate, le cisterne dovranno essere mantenute rigorosamente chiuse.

20. L'Azienda dovrà comunicare preventivamente alla Città Metropolitana di Genova qualsiasi eventuale cambiamento delle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo, ivi comprese quelle indicate con nome commerciale. In quest'ultimo caso, la comunicazione è dovuta esclusivamente quando risulti modificata la composizione chimica della materia prima e non il solo nome commerciale della stessa.

Stante la natura delle emissioni S27, S37 ed S39 (sfiati naturali che hanno origine dal riempimento di cisterne di stoccaggio dei reflui di lavorazione, i cui reflui vanno poi a confluire al depuratore delle acque) non si ritiene necessario fissare per gli stessi né limiti né controlli periodici.

3) di introitare la somma pari a € 2.000,00, versata da Cistelaier S.p.A.; secondo il seguente schema (denominato dati contabili):

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301020 1	035	300162 8	+	2.000,00					280	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				+									

4) di trasmettere il presente atto a Cistelaier S.p.A.;

5) di trasmettere il presente atto al Comune di Genova, alla Regione Liguria e alla Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

6) di trasmettere il presente atto all'ARPAL e all'A.S.L. 3 "Genovese" per i controlli di rispettiva competenza.

Restano valide le parti del Prov. Dir. n.2847 del 25.06.2013 che il presente Atto non ha inteso aggiornare e/o integrare esplicitamente.

Si informa che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza dell'atto.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Suolo

Oggetto: CISTELAIER S.P.A. - VIA PILLEA, 8 - GENOVA (GE) - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CIRCUITI STAMPATI.

P.D. N. 2847/2013 (A.I.A.) - D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO III-BIS. MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010201	035	3001628	+	2.000,00					280	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 14/12/2016

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 3399 del 13/12/2016

UFFICIO
Servizio Acqua e rifiuti
Ufficio Suolo

Oggetto: CISTELAIER S.P.A. - VIA PILLEA, 8 - GENOVA (GE) - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CIRCUITI STAMPATI. P.D. N. 2847/2013 (A.I.A.) - D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO III-BIS. MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 14/12/2016 al 29/12/2016 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 05/01/2017

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale